

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia** 1
- Regolamento (CE) n. 1330/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 1331/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 124ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 7
- Regolamento (CE) n. 1332/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 77ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 9
- Regolamento (CE) n. 1333/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 296ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda la prosecuzione dell'impiego delle sostanze elencate nell'allegato II ⁽¹⁾** 21

| | |
|---|----|
| Regolamento (CE) n. 1337/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna | 26 |
|---|----|

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/549/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, recante proroga del periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2539]** 27

2003/550/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2602]** 39

2003/551/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2603]** 43

2003/552/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2604]** 47

2003/553/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2003 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2003) 2629]** 51

2003/554/CE:

- * **Decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera, del 15 luglio 2003, recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per la libera circolazione delle persone** 55

Rettifiche

| | |
|--|----|
| Rettifica del regolamento (CE) n. 1319/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 186 del 25.7.2003) | 61 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2003 DEL CONSIGLIO**del 21 luglio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia⁽¹⁾, sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia. I contingenti sono stati concessi in base ad un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concluso il 14 maggio 1973⁽²⁾.
- (2) Con un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia approvato con la decisione 2003/465/CE del Consiglio⁽³⁾, le due parti hanno concordato ulteriori concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli. In virtù di tale accordo la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari annuali a dazio nullo per taluni prodotti originari della Norvegia.
- (3) I contingenti tariffari in questione dovrebbero quindi essere aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Durante il primo anno di calendario d'applicazione del presente regolamento, il volume annuo totale dovrebbe essere ridotto proporzionalmente al periodo contingente trascorso anteriormente all'apertura dei suddetti contingenti.

- (4) Il volume dei contingenti tariffari dei numeri d'ordine 09.0785 e 09.0786 dovrebbe essere convertito in euro. Gli importi dovrebbero essere calcolati in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, applicando il tasso di cambio della corona norvegese pubblicato il 1° ottobre 2002 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾.
- (5) A decorrere dal 1° gennaio 2004, è prevista la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti di cui al codice 0204 in base al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁶⁾. Di conseguenza, il contingente tariffario per questi prodotti originari della Norvegia dovrebbe essere gestito a norma delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 992/95 sino alla fine dell'anno 2003. Per i restanti mesi relativi all'anno 2003, conviene già prevedere, per ciò che riguarda l'importazione di questi prodotti, che un documento d'origine sia presentato conformemente alle disposizioni stabilite in base al regolamento (CE) n. 2529/2001.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 992/95 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice 0204, gli importatori devono presentare un documento di origine conformemente alle disposizioni stabilite in base all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine^(*)».

(*) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

⁽¹⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3061/95 (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU C 235 dell'1.10.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Nel 2003, il volume annuale dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento, è ridotto proporzionalmente alla parte di periodo contingente, in mesi interi, trascorsa anteriormente alla data di cui al secondo paragrafo dell'articolo 3. La cifra risultante da questo calcolo è arrotondata all'unità completa successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

2. Nel 2003 il volume del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0761 è pari a 770 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Tuttavia per i prodotti di cui al codice NC 0204 il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1) La nota qui di seguito è inserita dopo il titolo «Prodotti originari della Norvegia»:

«Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.»

2) La tabella è modificata nel modo seguente:

a) il titolo della quarta colonna della tabella è sostituito da «Volume contingentale (tonnellate, salvo diversa indicazione);»;

b) le voci della tabella di cui ai numeri d'ordine 09.0757, 09.0761 e 09.0762 sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | |
|----------|---------------|---|-----|--------------------------|
| «09.0757 | ex 0809 20 | Ciliege, fresche, dal 16 luglio al 31 agosto | 900 | Esenzione ⁽³⁾ |
| 09.0761 | ex 0810 10 00 | Fragole, fresche, dal 9 giugno al 31 luglio | 900 | Esenzione |
| 09.0762 | ex 0810 10 00 | Fragole, fresche, dal 1° agosto al 15 settembre | 900 | Esenzione |

⁽³⁾ Il dazio specifico addizionale è applicabile.»

c) Le voci seguenti sono inserite:

| | | | | |
|----------|---|--|---------------------|-----------|
| «09.0781 | 0204 10 00 0204 21 00 0204 22 0204 23 00 ⁽⁷⁾ 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 0204 43 10 ⁽⁸⁾ 0204 43 90 ⁽⁹⁾ 0204 50 11 0204 50 13 0204 50 15 0204 50 19 0204 50 31 0204 50 39 ⁽¹⁰⁾ 0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59 0204 50 71 0204 50 79 ⁽¹⁰⁾ | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate | 300 ⁽¹¹⁾ | Esenzione |
| 09.0782 | 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | 200 | Esenzione |
| 09.0783 | 0704 11 00 | Lattughe a cappuccio | 300 | Esenzione |
| 09.0784 | 0705 19 00 | Altre lattughe | 300 | Esenzione |
| 09.0785 | 0602 90 51 | Piante vivaci | 136 212 EUR | Esenzione |
| 09.0786 | 0602 90 70 | Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee | 544 848 EUR | Esenzione |

| | | | | |
|---------|------|--|-----|-----------|
| 09.0787 | 1601 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | 300 | Esenzione |
|---------|------|--|-----|-----------|

(7) Il volume di una domanda di prelievo si determina moltiplicando il peso netto dei prodotti per un coefficiente di 1,67 (carne di agnello) oppure di 1,81 (carne ovina diversa da quella di agnello).

(8) Il volume di una domanda di prelievo si determina moltiplicando il peso netto dei prodotti per un coefficiente di 1,67.

(9) Il volume di una domanda di prelievo si determina moltiplicando il peso netto dei prodotti per un coefficiente di 1,81.

(10) Il volume di una domanda di prelievo si determina moltiplicando il peso netto dei prodotti per un coefficiente di 1,67 (carne di capretto) oppure di 1,81 (carne caprina diversa da quella di capretto).

(11) Peso della carcassa.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 060 | 52,8 |
| | 999 | 52,8 |
| 0707 00 05 | 052 | 112,2 |
| | 999 | 112,2 |
| 0709 90 70 | 052 | 84,9 |
| | 999 | 84,9 |
| 0805 50 10 | 382 | 53,7 |
| | 388 | 62,4 |
| | 524 | 54,0 |
| | 528 | 52,6 |
| | 999 | 55,7 |
| 0806 10 10 | 052 | 128,7 |
| | 220 | 167,2 |
| | 400 | 192,1 |
| | 624 | 137,6 |
| | 999 | 156,4 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 81,5 |
| | 400 | 70,4 |
| | 508 | 86,8 |
| | 512 | 78,0 |
| | 528 | 52,0 |
| | 720 | 63,7 |
| | 800 | 184,8 |
| | 804 | 99,9 |
| | 999 | 89,6 |
| 0808 20 50 | 052 | 110,0 |
| | 388 | 108,9 |
| | 512 | 91,2 |
| | 528 | 63,3 |
| | 999 | 93,4 |
| 0809 10 00 | 052 | 170,6 |
| | 064 | 142,1 |
| | 068 | 72,1 |
| | 999 | 128,3 |
| 0809 20 95 | 052 | 288,8 |
| | 400 | 257,8 |
| | 404 | 249,1 |
| | 999 | 265,2 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 052 | 152,4 |
| | 094 | 123,1 |
| | 999 | 137,8 |
| 0809 40 05 | 064 | 91,6 |
| | 094 | 70,3 |
| | 999 | 80,9 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 124ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 124ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'25 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 124ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

| Formula | | | A | | B | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo di vendita | Burro ≥ 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | | 85 | 81 | 85 | 81 |
| | Burro < 82 % | | 83 | 79 | — | 79 |
| | Burro concentrato | | 105 | 101 | 105 | 101 |
| | Crema | | — | — | 36 | 34 |
| Cauzione di trasformazione | Burro | | 94 | — | 94 | — |
| | Burro concentrato | | 116 | — | 116 | — |
| | Crema | | — | — | 40 | — |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 77^a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 77^a gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 22 luglio 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 296ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 296ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 9D e 9E,

considerando quanto segue:

- (1) Vari additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi sono stati autorizzati a talune condizioni in conformità alla direttiva 70/524/CEE, tramite i regolamenti (CE) n. 2316/98 ⁽³⁾, (CE) n. 639/1999 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2293/1999 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2200/2001 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 871/2003 ⁽⁷⁾.
- (2) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi è stato riesaminato per garantire l'applicazione ottimale delle condizioni d'autorizzazione stabilite nell'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di concludere che si dovrebbe ridurre il tenore massimo di ferro, cobalto, rame, manganese e zinco autorizzato nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE per rispettare più fedelmente le prescrizioni dell'articolo 3A, lettere a) e b), della suddetta direttiva, in virtù delle quali un additivo è principalmente inteso a soddisfare le esigenze nutrizionali, a migliorare la produzione animale, a ridurre gli effetti nocivi causati dalle deiezioni animali e ad attenuare le influenze sfavorevoli prodotte dagli attuali livelli di alcuni oligoelementi sulla salute umana e sull'ambiente.
- (4) Il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi va calcolato tenendo conto non solo del fabbisogno fisiologico degli animali, ma anche di altri aspetti quali il fabbisogno medio e la variabilità del fabbisogno nella dieta, la necessità di soddisfare le esigenze della maggior parte dei membri della popolazione animale, nonché le possibile inefficacia delle sostanze nutritive.

- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha formulato un parere sull'impiego del rame e dello zinco nei mangimi, rispettivamente il 19 febbraio 2003 e il 14 marzo 2003. Il comitato ha concluso che gli attuali tenori massimi di tali oligoelementi autorizzati nei mangimi sono, nella maggior parte dei casi, più elevati del necessario per quanto concerne gli effetti di questi additivi e ne raccomanda la riduzione, adeguandoli al fabbisogno fisiologico degli animali.
- (6) In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche concernenti in particolare il tenore di ferro nei mangimi, i suini da latte devono assumere da 7 a 16 mg/kg di ferro al giorno, o 21 mg di ferro per kg d'aumento di massa corporea, per mantenere un livello adeguato di emoglobina. Il latte di scrofa contiene in media soltanto 1 mg di ferro per litro. Pertanto, i suini alimentati unicamente con latte divengono rapidamente anemici. Sarebbe opportuno pertanto somministrare ferro ai suinetti sotto forma di complementi alimentari ad alto contenuto di questo elemento, finché, durante il periodo di allattamento, la loro alimentazione è esclusivamente a base di latte.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di transizione di sei mesi per l'attuazione delle nuove prescrizioni e un periodo di transizione di nove mesi per lo smaltimento delle scorte di mangimi esistenti etichettate in base alle condizioni precedenti stabilite in conformità alla direttiva 70/524/CEE.
- (8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni per l'autorizzazione degli additivi E1 Ferro-Fe, E3 Cobalto-Co, E4 Rame-Cu, E5 Manganese-Mn e E6 Zinco-Zn appartenenti al gruppo degli oligoelementi ⁽⁸⁾ sono sostituite da quelle fissate nell'allegato in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a partire dal 26 gennaio 2004. Pur tuttavia, l'impiego delle scorte di mangimi esistenti etichettate a norma delle condizioni precedenti fissate in conformità alla direttiva 70/524/CEE è autorizzato durante un periodo transitorio che ha termine il 26 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3.

⁽⁸⁾ L'elenco degli additivi autorizzati, compresi gli oligoelementi, è pubblicato nella GU C 329 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 871/2003 (L 123 del 21.5.2003, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

| N. CE | Elemento | Additivo | Formula chimica e descrizione | Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno | Altre disposizioni | Periodo d'autorizzazione |
|----------------------|--------------|---|---|---|--------------------|--------------------------|
| Oligoelementi | | | | | | |
| E 1 | Ferro- Fe | Carbonato ferroso | FeCO_3 | Ovini: 500 (in totale) mg/kg di alimento completo Animali da compagnia: 1 250 (in totale) mg/kg di alimento completo Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno Altre specie: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo | | A tempo indeterminato |
| | | Cloruro ferroso, tetraidrato | $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Cloruro ferrico, esaidrato | $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Citrato ferroso, esaidrato | $\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Fumarato ferroso | $\text{FeC}_4\text{H}_2\text{O}_4$ | | | |
| | | Lattato ferroso, triidrato | $\text{Fe}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Ossido ferrico | Fe_2O_3 | | | |
| | | Solfato ferroso, monoidrato | $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Solfato ferroso, eptaidrato | $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Chelato ferroso di amminoacidi, idrato | $\text{Fe}(x)_{1,3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare non superiore a 1 500 | | | |
| E 3 | Cobalto — Co | Acetato di cobalto, tetraidrato | $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | 2 (in totale) | — | A tempo indeterminato |
| | | Carbonato basico di cobalto, monoidrato | $2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Cloruro di cobalto, esaidrato | $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Solfato di cobalto, eptaidrato | $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Solfato di cobalto, monoidrato | $\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Nitrato di cobalto, esaidrato | $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | | | |

| N. CE | Elemento | Additivo | Formula chimica e descrizione | Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno | Altre disposizioni | Periodo d'autorizzazione |
|-------|--------------|---|--|---|---|--------------------------------------|
| E 4 | Rame-Cu | Acetato di rame, monoidrato | $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | <p>Suini</p> <p>— fino a 12 settimane: 170 (in totale)</p> <p>— altri suini: 25 (in totale)</p> <p>Bovini</p> <p>1. — prima dell'inizio della ruminazione:</p> <p>— alimenti per allattamento 15 (in totale)</p> <p>— altri alimenti completi: 15 (in totale)</p> <p>2. — altri bovini: 35 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Pesci: 25 (in totale)</p> <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altre specie: 25 (in totale)</p> | <p>Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento:</p> <p>— Per gli ovini:</p> <p>laddove il tenore di rame nei mangimi sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare intossicazioni in talune razze ovine»</p> <p>— Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione:</p> <p>laddove il tenore di rame nei mangimi sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»</p> | A tempo indeterminato |
| | | Carbonato basico di rame, monoidrato | $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Cloruro rameico, diidrato | $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Metionato di rame | $\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$ | | | |
| | | Ossido rameico | CuO | | | |
| | | Solfato rameico, pentaidrato | $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Chelato rameico di amminoacidi, idrato | $\text{Cu}(\text{x})_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500 | | | |
| | | Solfato di rame-lisina | $\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2)_2 \cdot \text{SO}_4$ | | | 31.3.2004 per solfato di rame-lisina |
| E 5 | Manganese-Mn | Carbonato manganoso | MnCO_3 | <p>Pesci: 100 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p> | — | A tempo indeterminato |
| | | Cloruro manganoso, tetraidrato | $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Fosfato acido di manganese, triidrato | $\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Ossido manganoso | MnO | | | |
| | | Ossido manganico | Mn_2O_3 | | | |
| | | Solfato manganoso, tetraidrato | $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Solfato manganoso, monoidrato | $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | | | |
| | | Chelato di manganese di amminoacidi, idrato | $\text{Mn}(\text{x})_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500 | | | |
| | | Ossido manganoso manganico | $\text{MnO Mn}_2\text{O}_3$ | | | |

| N. CE | Elemento | Additivo | Formula chimica e descrizione | Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno | Altre disposizioni | Periodo d'autorizzazione |
|-------|----------|---|---|--|--------------------|--------------------------|
| E 6 | Zinco-Zn | Lattato di zinco, triidrato | $Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$ | Animali da compagnia: 250 (in totale) Pesci: 200 (in totale) Alimenti per allattamento: 200 (in totale) Altre specie: 150 (in totale) | — | A tempo indeterminato |
| | | Acetato di zinco, diidrato | $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ | | | |
| | | Carbonato di zinco | $ZnCO_3$ | | | |
| | | Cloruro di zinco, monoidrato | $ZnCl_2 \cdot H_2O$ | | | |
| | | Ossido di zinco | ZnO Tenore massimo di piombo: 600mg/kg | | | |
| | | Solfato di zinco, eptaidrato | $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ | | | |
| | | Solfato di zinco, monoidrato | $ZnSO_4 \cdot H_2O$ | | | |
| | | Chelato di zinco di amminoacidi, idrato | $Zn (x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500 | | | |

REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 247 e 247 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in taluni casi non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione o si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi per ragioni di equità.
- (2) Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽³⁾, gli Stati membri sono responsabili della riscossione delle risorse proprie iscritte nel bilancio, spetta di conseguenza alle autorità degli Stati membri in questione decidere in modo autonomo se i dazi all'importazione o all'esportazione, debbano o meno essere contabilizzati a posteriori ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o formare oggetto di un rimborso o di uno sgravio dei dazi ai sensi del menzionato regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 239.
- (3) Al fine di agevolare un trattamento uniforme degli operatori ed assicurare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità, occorre tuttavia che sia mantenuto l'obbligo di trasmettere le pratiche alla Commissione, per decisione, quando gli Stati membri ritengano che dovrebbe essere adottata una decisione favorevole e sia invocato un errore attivo o un'irregolarità commessa dalla Commissione, o le circostanze del caso siano connesse ad indagini comunitarie effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽⁴⁾, oppure l'importo dei dazi in questione sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

- (4) Non è tuttavia necessario trasmettere le menzionate pratiche quando la Commissione abbia già adottato una decisione riguardante un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, e gli Stati membri sono in tal caso abilitati ad applicare la decisione più recente adottata dalla Commissione in un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, per prendere la loro decisione finale.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽⁶⁾ deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Il comitato delle dogane non ha emesso un parere entro il termine impartito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure; poiché il Consiglio non ha statuito sulla scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione ⁽⁷⁾, spetta alla Commissione decidere su tali misure.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 869 è modificato come segue:
 - a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - «b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876.»;
 - b) la lettera c) è soppressa;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) sono aggiunti i due seguenti capoversi:

«Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.»;

2) gli articoli da 870 a 872 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 870

1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:

- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),
- del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, espone in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.

Articolo 871

1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:

- la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la

corretta applicazione delle normative doganale e agricola (*) o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere,

- l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
- alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,

- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 872

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.

(*) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.»;

- 3) gli articoli da 873 a 875 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 873

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.

Articolo 874

La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Articolo 875

Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.»;

- 4) l'articolo 899 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 899

1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,
- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.

2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.

3. Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per "interessato" si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.»;

5) dopo l'articolo 904 è inserito il testo seguente:

«Articolo 904 bis

1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.»;

6) gli articoli 905 e 906 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 905

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:

— quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,

— le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,

— l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

Il termine "interessato" dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

— la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,

— alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

— nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,

— la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,

— non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,

- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 906

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.»;

- 7) gli articoli 907 e 908 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 907

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.

Articolo 908

1. La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentata.

3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 è applicabile dal 1° agosto 2003 a tutti i casi non pervenuti alla Commissione, per decisione, prima della suddetta data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda la prosecuzione dell'impiego delle sostanze elencate nell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/70/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione ⁽³⁾ figurano disposizioni concernenti la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni.
- (2) Gli Stati membri hanno presentato nuove prove a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego di talune sostanze. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

- (3) Alcune sostanze attive sono prese in esame sia nella terza che nella quarta fase del programma di lavoro a causa della loro relazione chimica o del loro impiego specifico. Per evitare incoerenze, occorre apportare le opportune modifiche all'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002.
- (4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2076/2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

| Colonna A | Colonna B | Colonna C |
|--|--------------|--|
| Sostanza attiva | Stato membro | Utilizzazione |
| 2-aminobutano | Regno Unito | patata da seme conservata |
| | Irlanda | patata da seme conservata |
| 1,3-dicloropropene (cis) | Paesi Bassi | bulbi da fiori, fragole, ortaggi, vivai arboricoltura, piante perenni e reimpianto di frutteti |
| 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) | Grecia | uva (senza semi) |
| | Spagna | pomodoro, melanzana |
| Acifluorfen | Italia | germe di soia |
| Azaconazolo | Belgio | peperone, pomodoro, trattamento di lesioni degli alberi |
| | Paesi Bassi | pomodoro |
| | Regno Unito | piante ornamentali |
| Benfuresato | Spagna | cotone |
| Bromacil | Francia | lavanda, lavandina |
| Bromopropilato | Belgio | fagiolo |
| | Italia | pomacee, vite |
| | Spagna | limone, pomodoro, pomacee, vite |
| Idrossido di calcio (aka calce spenta) (*) | Paesi Bassi | frutta |
| Cartap | Italia | pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, cucurbita, piante ornamentali |
| Chinometionato | Grecia | melone, cocomero |
| | Spagna | cucurbitacee |
| Clorfenvinfos | Danimarca | cavolo |
| | Germania | ravanello, ravano, carota, cipolla, sedano, cavolo, cetriolo, colza |
| | Irlanda | carota, pastinaca, cavolo, navone |
| | Francia | fungo, asparago, crescione, ravanello, spinacio, lattughella, cetriolino, zucchini, cipolla, scalogno, carota, sedano rapa, porro, sedano, prezzemolo, aglio, cavolo, rapa |
| | Paesi Bassi | cavolo cappuccio, cipolla, carota, cavoli, navone, rapa, ravanello, ramolaccio nero, porro, sedano rapa |
| | Svezia | cavolo e rutabaga |
| | Portogallo | cavoli |
| | Spagna | cavoli |
| Cianazina | Regno Unito | pisello, fagiolo, cavoli, narcisi, colza, <i>Allium</i> , silvicoltura |
| | Svezia | colza e cetriolino |
| | Irlanda | cipolla |
| Dalapon | Italia | riso |

| Colonna A | Colonna B | Colonna C |
|------------------------------------|---|---|
| Sostanza attiva | Stato membro | Utilizzazione |
| Etion | Francia | carota, prezzemolo, sedano, sedano rapa, aglio, scalogno, cipolla, porro, cavolo |
| Dikegulac | Germania | piante ornamentali (in serra) |
| Dimefuron | Germania | colza |
| Dinobuton | Spagna | pomacee |
| Etil-dipropiltiocarbam-mato (EPTC) | Portogallo | patata |
| Fenpropatrin | Regno Unito | frutta minuta (ribes nero) |
| Fenuron | Regno Unito | pisello, fagiolo, spinacio |
| Flumetralin | Portogallo Spagna | tabacco tabacco |
| Fomesafen | Regno Unito Francia Italia | pisello, fagiolo, lupino soia, fagiolo soia, fagiolo, pisello |
| Furalaxil | Irlanda | piante ornamentali |
| Furatiocarb | Belgio | porro |
| Alossifop | Danimarca | campi seminati di gramigna setaiola, aiuole di piante ornamentali |
| Eptenofos | Irlanda Italia | piante ornamentali, cetriolo, pomodoro, lattuga cavolo, fagiolo verde, lattuga |
| Esazinone | Austria Francia Irlanda Spagna | conifere conifere, lavanda, lavandina, salvia sclarea, liquirizia, erba medica, canna da zucchero conifere conifere, erba medica |
| Imazapir | Irlanda Portogallo | silvicoltura terreni non coltivati |
| Iminoctadina | Grecia | pomodoro con copertura in plastica |
| Mepronil | Austria | lattuga |
| Metobromuron | Belgio Spagna Germania Francia | dolcetta, fagiolo, patata patata dolcetta, fagiolo, tabacco dolcetta |
| Metoxuron | Belgio Francia Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito | carota, patata carota carota carota, patata carota, patata, iris, gladiolo carota, pastinaca |

| Colonna A | Colonna B | Colonna C |
|-----------------------------|--------------|--|
| Sostanza attiva | Stato membro | Utilizzazione |
| Naptalam | Spagna | melone, cocomero |
| | Francia | melone |
| Ometoato | Austria | piante ornamentali |
| Orbencarb | Austria | lupino |
| Oxadixil | Belgio | piselli, concia dei semi |
| Ossicarboxin | Regno Unito | piante ornamentali |
| | Austria | piante ornamentali |
| | Grecia | piante ornamentali, fiori |
| | Spagna | piante ornamentali |
| | Irlanda | tappeti erbosi |
| Pebulato | Grecia | tabacco |
| Pentanoclor | Regno Unito | ombrellifere, erbe aromatiche, piante ornamentali |
| Prometrin | Regno Unito | ombrellifere, <i>Allium</i> , erbe aromatiche |
| | Spagna | carota, sedano, cotone, cece, pisello, lenticchia |
| | Grecia | cotone |
| | Irlanda | carota, prezzemolo, sedano, pastinaca |
| | Portogallo | patata, carota, prezzemolo, porro, pisello |
| | Francia | sedano, sedano rapa, lenticchia, porro |
| Piridafention | Spagna | vite, prato, limone |
| Resmetrin | Regno Unito | funghi |
| Polvere di roccia (*) | Austria | silvicoltura |
| Setossidim | Austria | fragola |
| | Belgio | porro, fagioli, cavolo |
| | Italia | ortaggi |
| Nitrato d'argento | Paesi Bassi | cetriolo e cetriolino per sementi |
| Monocloracetato di sodio | Regno Unito | cavoli, <i>Allium</i> , piccola frutta, luppolo |
| | Irlanda | cavolo, cavoli di Bruxelles, cavolo a foglie |
| Tiosolfato di sodio argento | Danimarca | fiori recisi, piante in vaso |
| Sulfotep | Germania | piante ornamentali e ortaggi in serra |
| Acidi di catrame (*) | Irlanda | come disinfettante |
| | Regno Unito | come disinfettante |
| Temefos | Spagna | riso |
| Terbacil | Spagna | menta |
| | Francia | arnica, meliloto, melissa, menta piperita, origano, viola del pensiero selvatica, rosmarino, santoreggia montana, salvia, timo |
| | Grecia | piante aromatiche |
| | Regno Unito | piante aromatiche e piante officinali |

| Colonna A | Colonna B | Colonna C |
|-----------------|--|---|
| Sostanza attiva | Stato membro | Utilizzazione |
| Terbufos | Grecia | barbabietola da zucchero |
| Terbutrina | Regno Unito Spagna Irlanda | pisello, fagiolo, lupino agrumi pisello, fagiolo |
| Tetradifon | Spagna Irlanda | agrumi, cucurbitacee, pomodoro, uva pomodoro, cetriolo, vivai di piante ornamentali |
| Triazofos | Irlanda | carota |
| Triforina | Austria Danimarca | fagiolo, cetriolo, piante ornamentali, rosa mela, pera, ribes nero, ribes rosso, uva spina |
| Vamidotion | Belgio Spagna Italia Portogallo | mela, arboricoltura pomacee pomacee mela, pera |

(*) Questa sostanza attiva può rimanere in commercio per gli impieghi specificati in attesa che vengano approntate le procedure nell'ambito della quarta fase del programma di lavoro avviata con il regolamento (CE) n. 1112/2002 del Consiglio.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003.
- (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 51,7282 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
- b) 6,8393 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 18.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

recante proroga del periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4

[notificata con il numero C(2003) 2539]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/549/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

- (1) Con lettera del 17 gennaio 2003 del rappresentante permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l'Unione europea, il governo olandese, facendo riferimento all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorate a catena corta (SCCP — Short Chain Chlorinated Paraffins), denominate in seguito «SCCP», al fine di mantenerle in vigore in deroga a quanto disposto dalla direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

1. Articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato

- (2) L'articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato dispone che:

«4. allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(.....)

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 (...) sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può esser prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

2. Direttiva 2002/45/CE

- (3) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾, quale modificata, disciplina l'immissione in commercio e l'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, la direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell'allegato I.
- (4) L'articolo 2 dispone che gli Stati membri prendano tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato I possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste.
- (5) La direttiva 76/769/CEE è stata modificata più volte, tra l'altro per aggiungere sostanze e preparati pericolosi nuovi all'allegato I e introdurre quindi le restrizioni circa la relativa commercializzazione o impiego necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente.
- (6) Adottata sulla base giuridica dell'articolo 95 del trattato, la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio inserisce nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 42 riguardante gli alcani, C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorurate a catena corta — SCCP) e stabilisce le norme che disciplinano l'immissione in commercio e l'impiego di tali sostanze.
- (7) Il primo considerando della direttiva recita: «le restrizioni già previste o vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi tenendo conto delle valutazioni dei rischi da parte della Comunità e delle pertinenti prove scientifiche adottate a sostegno della decisione PARCOM 95/1».
- (8) Il secondo e terzo considerando riportano gli antefatti della direttiva, indicando rispettivamente che «le SCCP sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico» e che «la Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾, nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'uso delle SCCP, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico».
- (9) A norma del punto 42.1 le SCCP non possono essere immesse in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1 %:
 - per la lavorazione dei metalli,
 - per l'ingrasso del cuoio.
- (10) Il punto 42.2 dispone che entro il 1° gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi di SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze e informerà il Parlamento europeo dei risultati.
- (11) L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che essi ne informino immediatamente la Commissione e che applichino le disposizioni entro il 6 gennaio 2004.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

3. Disposizioni nazionali

- (12) Le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi sono state introdotte con la decisione del 3 novembre 1999 che stabilisce norme che proibiscono taluni impieghi di paraffine clorurate a catena corta [decisione paraffine clorurate, legge sulle sostanze chimiche (WMS)], Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, annata 1999, n. 478.
- (13) L'articolo 1 stabilisce che la decisione si applica agli alcani clorurati con una catena da 10 a 13, contenente atomi di carbonio, e un grado di clorurazione non inferiore al 48 % in termini di peso.

L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che le SCCP di cui all'articolo 1 non possano essere utilizzati:

- come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti,
- nei fluidi per la lavorazione dei metalli,
- come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, tuttavia le SCCP possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004 come sigillanti per dighe o come composti antifiamma nei nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo.

- (14) Tali disposizioni sono state notificate alla Commissione allo stato di progetto l'8 marzo 1999 a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾. In tale occasione i Paesi Bassi hanno indicato che l'introduzione di tali disposizioni era necessaria al fine di rispettare gli impegni presi nel quadro della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (Convenzione di Parigi) e della decisione della Commissione di Parigi (PARCOM) 95/1 del giugno 1995 relativa all'eliminazione graduale delle SCCP, adottata in applicazione della Convenzione di Parigi, di cui il Regno dei Paesi Bassi è firmatario ⁽⁵⁾. Cinque Stati membri ⁽⁶⁾ nonché la Commissione europea hanno inviato osservazioni, mentre la Spagna ha espresso un parere dettagliato. Tutti questi Stati membri, ad eccezione di Danimarca e Austria, e la Commissione europea si sono opposti all'introduzione delle disposizioni nazionali progettate.

4. Informazioni generali sulle SCCP

- (15) Le paraffine clorurate sono sostanze chimiche prodotte dalla clorurazione di paraffine o alcani a catena lineare. Sono spesso suddivise in diversi gruppi a seconda della lunghezza della catena del materiale di partenza e della quantità di cloro contenute nel prodotto finale. I tre gruppi principali sono le paraffine clorurate a catena corta, media e lunga (SCCP, MCCP e LCCP, rispettivamente). Le SCCP sono prodotte dalle paraffine a catena lineare con una lunghezza da C 10 a C 13. Le SCCP commerciali possono contenere in media tra il 49 e il 71 % di cloro. Possono essere immesse nel mercato e impiegate allo stato puro, ma possono anche essere presenti sotto forma di impurità in altre sostanze e preparati, in particolare le MCCP ⁽⁷⁾.
- (16) Nella Comunità europea le SCCP sono impiegate principalmente come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Sono inoltre impiegate come sostanze ritardanti di fiamma nei preparati a base di gomma e come additivi nelle vernici ed in altri sistemi di rivestimento. Utilizzi minori comprendono l'impiego delle SCCP come agenti d'ingrasso e di ammorbidimento del cuoio, di impregnazione dei prodotti tessili e come additivi per i composti sigillanti.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁵⁾ A norma della Convenzione di Parigi i firmatari si sono impegnati a prendere tutti i provvedimenti possibili per prevenire e combattere l'inquinamento marino di origine terrestre. Tutti gli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione di Austria, Grecia, Lussemburgo e Italia, nonché la Comunità europea stessa sono firmatari della Convenzione. La Commissione di Parigi (PARCOM), composta da rappresentanti di ognuno dei firmatari, è responsabile dell'amministrazione della Convenzione. L'articolo 18, paragrafo 3, dispone che la Commissione di Parigi può adottare programmi e provvedimenti volti a prevenire o ridurre l'inquinamento di origine terrestre causato da talune sostanze chimiche elencate nell'allegato A, parti I, II e III della Convenzione. Adottata in base all'articolo 18, paragrafo 3, la decisione PARCOM 95/1 dispone l'eliminazione graduale di taluni impieghi delle SCCP conformemente al seguente calendario: plastificanti in vernici e rivestimenti, nei fluidi per la lavorazione dei metalli, composti antifiamma in gomma, materia plastica o tessili entro il 31 dicembre 1999; plastificanti in sigillanti e composti antifiamma in nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo entro il 31 dicembre 2004. Degli undici Stati membri della Comunità europea firmatari della Convenzione di Parigi tutti tranne il Regno Unito si sono impegnati a rispettare la decisione PARCOM 95/1. La Comunità europea non è firmataria della decisione PARCOM. La Convenzione di Parigi è stata sostituita in seguito dalla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR del 1992). In forza della nuova Convenzione, la Commissione di Parigi è stata sostituita dalla nuova Commissione OSPAR.

⁽⁶⁾ Italia, Danimarca, Regno Unito, Austria e Germania.

⁽⁷⁾ La direttiva 2002/45/CE limita all'1 % la concentrazione delle SCCP utilizzate come composti di altre sostanze e preparati.

- (17) Le SCCP sono classificate come sostanze pericolose nell'ambito della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽⁸⁾. In particolare, esse sono classificate come cancerogeni della categoria 3 ed etichettate con l'indicazione di rischio R 40 (possibilità di effetti irreversibili) e il simbolo Xn (nocivo). Sono inoltre classificate come pericolose per l'ambiente ed etichettate con l'indicazione di rischio R 50/53 («altamente tossico per gli organismi acquatici» e «può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente»), nonché il simbolo N («pericoloso per l'ambiente»).
- (18) In considerazione della loro tossicità e della loro presunta persistenza e tendenza alla bioaccumulazione le SCCP figurano fra le sostanze in relazione alle quali la Convenzione di Parigi (ora Convenzione OSPAR)⁽⁹⁾ prevede l'introduzione di misure antinquinamento. Nella prima metà degli anni novanta la Commissione di Parigi aveva espresso preoccupazioni circa le emissioni di SCCP nell'ambiente acquatico ed aveva iniziato a prendere in considerazione eventuali provvedimenti normativi volti a disciplinare l'impiego di tali sostanze. I produttori europei avevano presentato una proposta di accordo volontario il cui obiettivo era quello di sopprimere gradualmente la fornitura SCCP destinate all'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli, incoraggiando al contempo l'industria a valle ad utilizzare prodotti meno nocivi per l'ambiente acquatico. In seguito al fallimento dei negoziati, la Commissione di Parigi ha infine adottato la decisione PARCOM 95/1. Ritenendo che tale decisione non fosse supportata da un'adeguata analisi dei rischi, il Regno Unito ha votato contro.
- (19) Con regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione⁽¹⁰⁾ le SCCP sono state incluse nel primo elenco di sostanze prioritarie soggette ad una valutazione dei rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽¹¹⁾, con il Regno Unito che fungeva da relatore.
- (20) Il rapporto sulla valutazione dei rischi elaborato dal Regno Unito è stato sottoposto agli esperti tecnici degli Stati membri⁽¹²⁾ per riesame. Finalizzato nel settembre del 1997, tale rapporto⁽¹³⁾ (che tiene conto di tutte le prove scientifiche disponibili entro il 1996, incluse quelle su cui si basa la decisione PARCOM 95/1) evidenzia taluni rischi ambientali per gli organismi acquatici dovuti all'impiego di SCCP nella lavorazione dei metalli e nella rifinitura del cuoio, per i quali propone di prendere in considerazione eventuali misure di riduzione dei rischi. Gli altri impieghi non sono considerati preoccupanti per l'ambiente acquatico e per la salute umana, sebbene siano ritenute necessarie ulteriori informazioni e prove per individuare i possibili rischi ambientali derivanti dall'impiego di SCCP nella gomma.
- (21) Il rapporto sulla valutazione dei rischi è stato successivamente sottoposto al CSTEE (Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente) per un ulteriore riesame. Nel parere del 27 novembre 1998⁽¹⁴⁾ il CSTEE ha confermato la validità scientifica dei risultati del rapporto. Tali risultati e la corrispondente strategia di riduzione dei rischi sono stati adottati a livello comunitario con la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93. Le parti pertinenti della raccomandazione sono riportate qui di seguito.

⁽⁸⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 5.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione, del 25 maggio 1994, relativo al primo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3).

⁽¹¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Questo regolamento istituisce, tra l'altro, una procedura comunitaria per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, vale a dire le sostanze elencate nell'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 1). A norma del regolamento gli elenchi di sostanze prioritarie soggette alla valutazione dei rischi a livello comunitario vanno adottati mediante un regolamento della Commissione che specifica, per ogni sostanza, lo Stato membro responsabile della valutazione. Per la valutazione dei rischi reali o potenziali per gli esseri umani e per l'ambiente derivanti dalle sostanze in questione vanno seguite procedure e metodologie specifiche, disposte dal regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3). I risultati della valutazione dei rischi e all'occorrenza la strategia raccomandata vanno infine adottate a livello comunitario, generalmente sotto forma di una raccomandazione della Commissione. In base alla valutazione dei rischi e l'eventuale strategia adottate la Commissione decide se proporre provvedimenti comunitari nell'ambito della direttiva 76/769/CEE oppure di altri strumenti comunitari esistenti.

⁽¹²⁾ Gli esperti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per esaminare le relazioni di valutazione dei rischi al fine di preparare i provvedimenti che vanno adottati in base alla procedura di comitato istituita dal regolamento (CEE) n. 793/93.

⁽¹³⁾ «European Union Risk Assessment Report, alkanes, C₁₀₋₁₃, cloro», Ufficio delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, Centro di ricerca comune, Commissione europea.

⁽¹⁴⁾ Parere del CSTEE sui risultati della valutazione dei rischi delle SCCP effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti — Parere presentato alla 6ª riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 27 novembre 1998. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

«I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per LAVORATORI, CONSUMATORI E PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per le categorie di popolazione di cui sopra. La via principale di potenziale esposizione dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso è l'esposizione cutanea. L'inalazione è una potenziale via di esposizione nell'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e degli adesivi a caldo contenenti la sostanza. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate nel quadro della legislazione comunitaria in vigore per la protezione dei lavoratori o per altri settori,
- l'esposizione dei consumatori, che può avvenire per contatto con i prodotti in cuoio trattati con la sostanza e attraverso l'uso non professionale dei fluidi per la lavorazione dei metalli, non è stata ritenuta preoccupante.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (sedimenti) e TERRESTRE è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- è necessaria una migliore informazione per precisare adeguatamente i rischi per i sedimenti derivanti dalla fabbricazione della sostanza e dall'impiego della stessa nelle gomme, i rischi per il suolo e i sedimenti derivanti dalla formulazione e dall'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e dei prodotti di finitura per il cuoio e infine i rischi per il suolo e i sedimenti su scala regionale.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- determinazione sperimentale della costante K_{oc} ⁽¹⁵⁾,
- dati relativi al monitoraggio nel suolo e nei sedimenti in prossimità della fonte di emissione della sostanza,
- prove di tossicità sugli organismi che popolano il suolo e i sedimenti se le informazioni di cui sopra non dissipano i timori per i compartimenti ambientali citati.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per I MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE e L'ATMOSFERA è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (esclusi i sedimenti) e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti ambientali acquatici locali di cui sopra a seguito dell'esposizione dovuta alla formulazione e all'uso di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza e dei prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza,
- timori per gli effetti non specifici ad un comparto ma importanti per la catena alimentare causati dalla formulazione e dall'uso di prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza o di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso e alla formulazione dei prodotti, in particolare nel caso della lavorazione dei metalli e della finitura del cuoio, si deve considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria. Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustifichino l'applicazione di deroghe. Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.»

⁽¹⁵⁾ Coefficiente di distribuzione del carbonio organico, un parametro che rappresenta la distribuzione di un composto nel carbonio organico nel terreno (ad esempio acido umico) e nell'acqua.

- (22) Il 20 giugno 2000 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 76/769/CE mirante ad introdurre le restrizioni sull'immissione in commercio e sull'impiego suggerite dalla relazione sulla valutazione comunitaria dei rischi, che ha infine condotto all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2002/45/CE.
- (23) Come richiesto dal punto 42.2 dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/45/CE, la Commissione ha avviato il riesame dei rimanenti usi delle SCCP. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione ha chiesto al Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per la valutazione dei rischi delle SCCP a norma del regolamento (CE) n. 793/93, di raccogliere e rivedere tutti i dati pertinenti disponibili e, all'occorrenza, di aggiornare la relazione della valutazione comunitaria dei rischi. La Commissione ha inoltre chiesto al segretariato OSPAR se fosse a conoscenza di nuovi dati scientifici circa i rischi connessi alle SCCP suscettibili di comportare una modifica delle conclusioni contenute nel precedente rapporto. La Commissione ha infine chiesto al CSTEE se fosse a conoscenza di nuove prove scientifiche in grado d'influenzare i risultati della valutazione e quindi modificarne le conclusioni.
- (24) Nel proprio parere del 22 dicembre 2002 ⁽¹⁶⁾, il CSTEE ha concluso che il riesame delle nuove conoscenze sulle SCCP non evidenzia la necessità di modificare le conclusioni della valutazione dei rischi comunitaria.
- (25) Nel febbraio 2003 il Regno Unito ha presentato un progetto di rapporto che aggiorna la valutazione dei rischi delle SCCP. Il progetto di relazione esamina i dati riguardanti l'esposizione ambientale e gli effetti delle SCCP, resi disponibili successivamente al completamento della relazione originale, riesaminando i rischi derivanti dagli usi non soggetti alle restrizioni in materia d'immissione in commercio e d'impiego di cui alla direttiva 2002/45/CE. Sono stati presi in considerazione anche i due pareri del CSTEE di cui sopra (considerazioni preliminari 21 e 24). Rispetto alla valutazione originale, il nuovo progetto di valutazione comprende i rischi per l'ambiente acquatico ed esamina in dettaglio le emissioni di SCCP nell'intero ciclo di vita dei prodotti che li contengono.
- (26) I risultati del progetto che aggiorna la valutazione dei rischi sono riportati qui di seguito:

«(x) i) Occorrono ulteriori informazioni e/o prove.

Per l'acqua di superficie, i sedimenti, il suolo e l'avvelenamento secondario, nonché gli ecosistemi acquatici occorrono ulteriori informazioni specifiche sull'esposizione al fine di affinare le stime d'emissione negli scenari locali (gomma, vernici/rivestimenti e tessili) e regionali (tutti gli impieghi). In particolare, possono essere richieste informazioni circa:

- le emissioni effettive dalla composizione e dalla conversione della gomma,
- le quantità di paraffine clorurate a catena corta impiegate nei tipici siti di formulazione e di rivestimento dei tessili,
- le emissioni dei siti di formulazione e di rivestimento dei tessili,
- le emissioni dei siti di formulazione e di applicazione delle vernici, e
- le emissioni durante l'impiego e lo smaltimento di prodotti.

La sostanza corrisponde ai criteri di controllo e può essere considerata come una sostanza PBT; una prova di simulazione di biodegradabilità può essere quindi eseguita per determinare il tempo di dimezzamento nell'ambiente marino. Ulteriori dati tossicologici consentirebbero di rivedere il PNEC per l'acqua ed i sedimenti marini, ma l'esigenza di raccogliere tali dati è meno importante rispetto alla determinazione della persistenza. Va inoltre presa in considerazione l'eventuale esecuzione di ulteriori prove di biodegradabilità nel suolo delle paraffine clorurate a catena corta.

NOTA: le misurazioni indicano che la sostanza è ampiamente diffusa nell'ambiente. L'andamento tendenziale nei livelli non è noto. La presenza della sostanza nell'ambiente potrebbe quindi essere connessa ad impieghi precedenti ora sotto controllo. Inoltre, tali misurazioni non evidenziano un rischio chiaro. Tuttavia, desta preoccupazione la presenza di paraffine clorurate a catena corta nell'Artico e nei predatori marini. Sebbene non sia possibile in base a prove scientifiche affermare che esiste un rischio attuale o futuro per l'ambiente, alla luce de:

- i dati che indicano una presenza nella flora e nella fauna,
- l'apparente persistenza della sostanza (in base a prove di laboratorio),

⁽¹⁶⁾ Parere del CSTEE sulle «SCCP» — Seguito dato alla direttiva 2002/45/CE, parere espresso alla 35ª riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 17 dicembre 2002. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

- il tempo necessario per raccogliere le informazioni, e
- il fatto che sarebbe difficile ridurre l'esposizione se le informazioni supplementari confermassero il rischio,

si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di esaminare da subito le opzioni cautelative di gestione dei rischi anche in assenza dei dati relativi alla durata media presenza nell'ambiente, al fine di ridurre le quantità di sostanza introdotte nell'ambiente acquatico (e nel suolo mediante l'impiego di rifiuti per concimazione), incluse quelle derivanti dai "rifiuti che rimangono nell'ambiente". Tale misura potrebbe essere rivista nel caso in cui una prova di simulazione ambientale dimostrasse che il criterio di persistenza non è raggiunto. In quest'ambito va sottolineato che a norma delle convenzioni internazionali la sostanza sembra soddisfare i criteri di valutazione come possibile inquinante organico persistente (POP).

(x) ii) Per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto.

Questa conclusione si applica alla valutazione di:

- il compartimento delle acque superficiali locali per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale,
- il compartimento locale dei sedimenti per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale,
- gli impianti di trattamento delle acque reflue per tutti gli impieghi,
- il compartimento atmosferico e ai processi di trattamento delle acque reflue per la produzione e per tutti gli altri impieghi,
- il compartimento terrestre per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici ed il compartimento agricolo a livello regionale, e
- l'avvelenamento secondario per l'impiego di sigillanti.»

- (27) Oltre ai provvedimenti comunitari di cui sopra, le SCCP sono oggetto di altri provvedimenti legislativi comunitari. In considerazione della tossicità delle SCCP per gli esseri umani e per l'ambiente acquatico, della loro diffusa presenza nell'ambiente acquatico e del fatto che siano già oggetto della decisione PARCOM 95/1, con la decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE⁽¹⁷⁾ le SCCP sono state incluse nell'elenco di sostanze pericolose prioritarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva. Conformemente a questa direttiva vanno adottati a livello comunitario provvedimenti specifici al fine di eliminare immediatamente o gradualmente, entro vent'anni dall'adozione, gli scarichi, le emissioni e le perdite di dette sostanze. Finora nessun provvedimento è stato adottato per le SCCP.

II. PROCEDURA

- (28) Al momento dell'adozione della direttiva 2002/45/CE la delegazione dei Paesi Bassi ha votato contro tale direttiva affermando, nella dichiarazione di voto resa il 24 aprile 2002, che l'attuazione di una direttiva relativa alle SCCP impedirebbe ai Paesi Bassi di rispettare i propri obblighi internazionali a norma della Convenzione di Parigi e della decisione PARCOM 95/1.
- (29) Con lettera del rappresentante permanente del Regno dei Paesi Bassi, datata 17 gennaio 2003, il governo olandese ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali sull'impiego delle SCCP che intende mantenere in vigore dopo l'adozione della direttiva 2002/45/CE.
- (30) Con lettera datata 25 marzo 2003 la Commissione ha informato il governo olandese che essa aveva ricevuto la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato e che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 22 gennaio 2003, il giorno successivo al ricevimento della notifica.
- (31) Con lettera datata 15 aprile 2003 la Commissione ha informato gli altri Stati membri circa la notifica dei Paesi Bassi. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽¹⁸⁾ al fine di informare gli interessati circa le disposizioni nazionali che i Paesi Bassi intendono mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate.

⁽¹⁷⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU C 188 dell'8.8.2002, pag. 2.

III. VALUTAZIONE

1. Ammissibilità

- (32) L'articolo 95, paragrafo 4, riguarda casi in cui le disposizioni nazionali sono notificate in relazione a una misura comunitaria di armonizzazione, sono state adottate ed entrate in vigore prima dell'adozione di quest'ultima e il cui mantenimento risulterebbe incompatibile con essa.
- (33) Le disposizioni nazionali sono state notificate in relazione alla direttiva 2002/45/CE, una misura d'armonizzazione adottata in forza dell'articolo 95 del trattato. Tali disposizioni nazionali state adottate e sono entrate in vigore nel 1999, quindi precedentemente all'adozione della direttiva. Circa la questione relativa alla compatibilità delle disposizioni nazionali con la direttiva, i Paesi Bassi ritengono che esse siano solo parzialmente incompatibili con la direttiva 2002/45/CE. A loro parere le disposizioni d'armonizzazione della direttiva 2002/45/CE riguardano esclusivamente le applicazioni esplicitamente soggette a restrizioni ⁽¹⁹⁾, vale a dire l'impiego di SCCP nella lavorazione dei metalli e nell'ingrasso del cuoio. I Paesi Bassi sostengono che tale interpretazione si evinca chiaramente dalla lettera della direttiva e che sia la conseguenza logica del principio di precauzione ⁽²⁰⁾. A tale riguardo i Paesi Bassi osservano che se la direttiva 2002/45/CE fosse considerata una misura d'armonizzazione totale i nuovi impieghi delle SCCP, che potrebbero presentare rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, dovrebbero essere consentiti. I Paesi Bassi concludono che le proprie disposizioni nazionali, nella misura in cui coprono impieghi diversi da quelli sottoposti alle restrizioni stabilite dalla direttiva 2002/45/CE, non rientrino nelle prescrizioni d'armonizzazione di quest'ultima e non vanno quindi considerate ai fini dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato.
- (34) La Commissione non condivide l'opinione espressa dai Paesi Bassi. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, una misura comunitaria deve essere interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti. La direttiva 2002/45/CE riposa sull'articolo 95, paragrafo 1, del trattato, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle misure d'armonizzazione miranti all'istituzione e al funzionamento del mercato interno. Emerge chiaramente dal primo considerando di tale direttiva che il suo obiettivo principale è quello di rimuovere gli ostacoli al completamento e al funzionamento del mercato interno che risultano dalle limitazioni già adottate o progettate da alcuni Stati membri riguardanti l'impiego delle SCCP in seguito alla decisione PARCOM 95/1. Risulta inoltre evidente dalla lettura del terzo considerando che la direttiva 2002/45/CE è basata sui risultati della valutazione comunitaria dei rischi delle SCCP, che include tutti gli attuali impieghi di tali sostanze. La Commissione ritiene pertanto che la direttiva 2002/45/CE vada interpretata come una misura di armonizzazione di tutti gli attuali impieghi delle SCCP considerati nella valutazione comunitaria dei rischi, con la conseguenza di impedire agli Stati membri di introdurre o mantenere restrizioni nazionali sull'impiego delle SCCP che vanno oltre quelle stabilite dalla direttiva.
- (35) Le differenze tra le disposizioni nazionali notificate e la direttiva 2002/45/CE sono riassunte nella seguente tabella:

| | Direttiva 2002/45/CE | Disposizioni nazionali |
|---|--|--|
| SCCP come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti | Nessun divieto o restrizione riguardante l'impiego | Divieto totale dell'impiego di SCCP con un grado di clorurazione $\geq 48\%$ |
| SCCP come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili | Nessun divieto o restrizione riguardante l'impiego | Divieto totale dell'impiego di SCCP con un grado di clorurazione $\geq 48\%$ |

⁽¹⁹⁾ Cfr. le pagine 2 e 6 della domanda notificata dai Paesi Bassi.

⁽²⁰⁾ Cfr. la pagina 3 della domanda notificata dai Paesi Bassi.

| | Direttiva 2002/45/CE | Disposizioni nazionali |
|--|--|--|
| SCCP nei fluidi per la lavorazione dei metalli | <p>Divieto totale dell'impiego di SCCP</p> <p>Divieto dell'impiego di SCCP come componenti di altre sostanze o preparati se la concentrazione delle SCCP è superiore all'1 %</p> | <p>Divieto totale dell'impiego come sostanze di SCCP con un grado di clorurazione ≥ 48 %</p> <p>Non vi sono disposizioni riguardanti l'impiego di SCCP come sostanze con un grado di clorurazione < 48 %</p> <p>Divieto totale dell'impiego di SCCP come componenti di altre sostanze e preparati se il grado di clorurazione ≥ 48 %</p> <p>Non è coperto l'impiego di SCCP come componenti di altre sostanze e preparati se il grado di clorurazione < 48 %</p> |
| SCCP nell'ingrasso del cuoio | <p>Divieto totale dell'impiego di SCCP come sostanze</p> <p>Divieto dell'impiego di SCCP come componenti di altre sostanze o preparati se la concentrazione delle SCCP è superiore all'1 %</p> | <p>Nessuna disposizione</p> <p>Nessuna disposizione</p> |

- (36) Dalla tabella sopraindicata emerge che le disposizioni nazionali notificate divergono dalla direttiva 2002/45/CE nei seguenti aspetti:
- l'impiego di SCCP con un grado di clorurazione uguale o superiore al 48 % come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei tessili, che non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio e all'utilizzo conformemente alla direttiva, è proibito nei Paesi Bassi,
 - l'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli di sostanze e preparati che contengono SCCP con un grado di clorurazione uguale o inferiore al 48 %, che non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio o all'utilizzo conformemente alla direttiva se le SCCP siano presenti in una concentrazione inferiore all'1 %, è proibito nei Paesi Bassi.
- (37) Le disposizioni nazionali non coprono né l'impiego delle SCCP come sostanze o componenti di altre sostanze e preparati per la concia del cuoio, né l'impiego delle SCCP con un grado di clorurazione inferiore al 48 % come sostanze o componenti di altre sostanze e preparati nei fluidi per la lavorazione dei metalli. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tali impieghi non sono ancora regolamentati e sono quindi consentiti nei Paesi Bassi. A questo riguardo la Commissione ricorda che l'articolo 95, paragrafo 4, può essere invocato soltanto in relazione a disposizioni nazionali incompatibili con una misura d'armonizzazione comunitaria e non all'assenza di disposizioni normative che gli Stati membri sono tenuti a introdurre in forza di una misura d'armonizzazione comunitaria. La domanda presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, non pregiudica pertanto gli obblighi per i Paesi Bassi di recepire tempestivamente e correttamente nel diritto olandese le disposizioni della direttiva 2002/45/CE.
- (38) L'articolo 95, paragrafo 4, dispone inoltre che la notifica delle disposizioni nazionali sia accompagnata da una descrizione delle motivazioni relative ad almeno una delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. La domanda presentata dai Paesi Bassi contiene una spiegazione dei motivi relativi alla tutela ambientale e della salute umana che, secondo i Paesi Bassi, giustifica il mantenimento delle disposizioni nazionali.
- (39) Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene ammissibile la domanda presentata dai Paesi Bassi al fine di mantenere le disposizioni nazionali relative alle SCCP.

2. Merito

- (40) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, e paragrafo 6, primo comma, del trattato la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentano ad uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d'armonizzazione comunitaria. Le disposizioni nazionali devono essere giustificate da una delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato oppure da motivi di protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno.
- (41) A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, la Commissione prende una decisione entro sei mesi dalla notifica. A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, tuttavia, se la complessità della questione lo giustifica e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo può essere prolungato per un ulteriore periodo di sei mesi.

2.1. Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relativi alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

- (42) I Paesi Bassi ritengono che le disposizioni nazionali siano necessarie per proteggere l'ambiente acquatico e la salute umana dai rischi derivanti dagli attuali impieghi di SCCP. Essi citano il principio di precauzione che, a loro parere, deve essere interpretato nel senso che non si può attendere fino al verificarsi di un problema grave, in considerazione della particolare importanza di assicurare un'alta qualità delle falde acquifere e delle acque di superficie ai fini di un'adeguata protezione della salute umana. I Paesi Bassi ricordano che le SCCP sono sostanze molto pericolose. Esse sono classificate come pericolose sia per la salute umana che per l'ambiente nel quadro della direttiva 67/548/CEE. Sono inoltre considerate sostanze persistenti e particolarmente nocive per l'ambiente acquatico nell'ambito della convenzione OSPAR. In considerazione della presenza delle SCCP nell'ambiente, la decisione della Commissione di Parigi (ora la Commissione OSPAR) 95/1 prescrive l'eliminazione graduale del loro utilizzo. I Paesi Bassi sottolineano che le SCCP rappresentano una minaccia seria per l'ambiente acquatico. Tale conclusione sarebbe evidente dallo studio di un tossicologo consulente olandese allegato alla notifica presentata dai Paesi Bassi. Sarebbe a rischio anche la salute pubblica visto che nei Paesi Bassi sia le acque di superficie che le falde acquifere sono ampiamente utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.
- (43) Al fine di accertare se le disposizioni nazionali rispondano alle condizioni stabilite dall'articolo 95, paragrafo 4, la Commissione ritiene che debbano essere prese in considerazione non solo le prove presentate dai Paesi Bassi, ma anche tutti i dati e le informazioni pertinenti in suo possesso e in particolare i risultati delle valutazioni di rischio effettuate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, nonché qualsiasi altra prova disponibile di cui alla sezione I.4 della presente decisione.

2.2. Ricorso all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato

- (44) Dopo un attento esame dei dati e delle informazioni a sua disposizione la Commissione ritiene che siano riunite le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, per poter ricorrere alla possibilità di prolungare il periodo di sei mesi a sua disposizione per approvare o respingere le disposizioni nazionali prevista da tale articolo.

2.2.1. Giustificazione basata sulla complessità della questione

- (45) Dall'esame della domanda di notifica presentata dai Paesi Bassi emerge che l'unica prova presentata a sostegno della domanda è lo studio olandese menzionato sopra. Finalizzato nel 1996, questo studio è incentrato sui rischi delle SCCP nei Paesi Bassi. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dai Paesi Bassi lo studio non evidenzia un rischio per l'ambiente acquatico e per la popolazione nei Paesi Bassi. Al contrario, esso conferma le conclusioni di un rapporto precedente⁽²¹⁾ in base al quale «alla luce delle scarse informazioni disponibili sui livelli e sugli effetti dell'esposizione, le paraffine clorate non sembrano presentare un rischio significativo per gli esseri umani e per gli ecosistemi nei Paesi Bassi». Questo studio non sembra quindi sostenere le motivazioni invocate dai Paesi Bassi per il mantenimento delle disposizioni nazionali.

⁽²¹⁾ «Explanatory report chlorinated paraffins» (Sloof et al., 1992).

- (46) Come indicato sopra, il rapporto di valutazione dei rischi delle SCCP nella sua versione definitiva del 1999 non evidenzia timori per la salute umana e per l'ambiente in conseguenza degli impieghi di SCCP diversi da quelli per la lavorazione dei metalli e per l'ingrasso del cuoio tali da giustificare misure di riduzione del rischio. Tali conclusioni sono state confermate dal CSTEE nel suo parere del 27 novembre 1998. Dopo un'attenta valutazione delle nuove informazioni sulle SCCP e l'esame delle disposizioni della direttiva 2002/45/CE il CSTEE ha concluso nel suo parere del 22 dicembre 2002 che da tali informazioni non emerge la necessità di modificare le conclusioni della valutazione comunitaria dei rischi.
- (47) Tuttavia, le conclusioni del progetto di relazione presentato dal Regno Unito nel febbraio 2003 divergono dalle conclusioni del precedente rapporto di valutazione comunitaria dei rischi.
- (48) Il progetto di rapporto prende in considerazione altri dati e fornisce un'analisi più completa dei rischi derivanti dagli impieghi di SCCP diversi da quelli soggetti a restrizioni d'immissione in commercio e di utilizzo di cui alla direttiva 2002/45/CE. Sebbene tale documento sia espressamente venga espressamente indicato come progetto e sia unicamente destinato a ulteriori discussioni e all'esame da parte degli esperti degli Stati membri⁽²²⁾ nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, la Commissione ritiene che esso debba essere preso in considerazione ai fini dell'accertamento della giustificazione delle disposizioni nazionali conformemente all'articolo 95, paragrafo 4.
- (49) Il progetto di rapporto evidenzia taluni rischi potenziali per l'ambiente connessi a tutti gli impieghi di SCCP, ad eccezione dei sigillanti. Tuttavia, il rapporto conclude che ulteriori informazioni e prove sull'esposizione sono necessarie per ottenere risultati più affidabili. La relazione mette inoltre in luce i rischi potenziali per l'ambiente marino connessi alle probabili proprietà PBT delle SCCP. Tali sostanze sono state identificate come sostanze potenzialmente persistenti o molto persistenti, altamente bioaccumulative e tossiche. Il rapporto indica che sarebbe opportuno eseguire ulteriori prove nonostante i tempi considerevoli richiesti per ottenere i riscontri scientifici dell'effettiva persistenza della sostanza. L'impiego nella gomma, nelle vernici e nei tessili, nonché nei prodotti utilizzati per periodi estesi è stato individuato come fonte e via potenziali d'inquinamento dell'ambiente marino. Il progetto di relazione individua infine i rischi potenziali per il suolo da varie fonti, suggerendo di prendere in considerazione ulteriori prove di biodegradabilità delle SCCP in questo compartimento ambientale. Nonostante tali lacune nelle conoscenze scientifiche, il Regno Unito ritiene che i dati disponibili sui rischi per l'ambiente marino e per il suolo siano fonte di preoccupazione e propone quindi di prendere in considerazione fin d'ora misure cautelative di gestione dei rischi.
- (50) I risultati del progetto aggiornato di valutazione dei rischi indicano che i dati e le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti per concludere che esistano rischi per l'ambiente; ulteriori informazioni e prove sarebbero pertanto necessarie per ridurre le incertezze della valutazione dei rischi. D'altra parte, le preoccupazioni espresse dal Regno Unito sembrano suggerire che tali dati ed informazioni potrebbero giustificare la presa in considerazione di misure di riduzione dei rischi basate su un'impostazione di cautela. Il progetto di relazione tuttavia non individua chiaramente gli impieghi di SCCP che desterebbero timori o la misura in cui si potrebbero giustificare misure di riduzione dei rischi per far fronte a tali preoccupazioni.
- (51) In considerazione del carattere provvisorio del progetto aggiornato di rapporto sulla valutazione dei rischi e la conseguente mancanza di chiarezza delle indicazioni che da esso emergono, la Commissione ritiene che un riesame da parte del CSTEE del progetto (e di tutte le altre informazioni disponibili) sia necessario al fine di chiarire nella misura possibile le questioni sollevate dai risultati del progetto di rapporto e di valutare successivamente le disposizioni nazionali notificate. È pertanto opportuno che la decisione della Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, sia presa quando saranno disponibili i risultati di tale revisione. In queste circostanze e in considerazione del fatto che il progetto di relazione di valutazione dei rischi è stato messo a disposizione della Commissione successivamente alla notifica delle disposizioni nazionali, la Commissione ritiene giustificato prolungare il periodo di sei mesi a sua disposizione per approvare o respingere le disposizioni nazionali al fine di consentire un attento esame di tutti i dati pertinenti disponibili e di trarre le dovute conclusioni in merito alle disposizioni nazionali. A questo fine è necessario disporre di un ulteriore periodo di tempo con scadenza al 20 dicembre 2003.

⁽²²⁾ Cfr. la nota 12.

2.2.2. Assenza di pericolo per la salute umana

- (52) Come indicato sopra, né lo studio di cui alla domanda presentata dai Paesi Bassi né i dati e le informazioni pertinenti a disposizione della Commissione evidenziano un effettivo pericolo per la salute umana.
- (53) La Commissione ritiene pertanto soddisfatta la condizione relativa all'assenza di pericolo per la salute umana.

IV. CONCLUSIONE

- (54) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la domanda notificata dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 al fine di mantenere le disposizioni nazionali relative all'impiego delle SCCP è ammissibile.
- (55) In considerazione della complessità della questione e dell'assenza di prove che evidenzino un pericolo per la salute umana, la Commissione considera giustificato prolungare il periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, fino al 20 dicembre 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato il periodo di cui al primo paragrafo di detto articolo per approvare o respingere le disposizioni nazionali sulle SCCP notificate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, è prolungato fino al 20 dicembre 2003.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2003) 2602]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/550/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/79/CE, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/678/CE ⁽³⁾, prevede che tale decisione sia riesaminata entro il 31 dicembre 2002.
- (2) I risultati dei prelievi di campioni e delle analisi sistematiche di ogni partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina dimostrano che permane la necessità di applicare gli accorgimenti speciali previsti dalla decisione 2002/79/CE al fine di assicurare un sufficiente livello di protezione della salute pubblica nella Comunità.
- (3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾ prevede l'istituzione di un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (SARAM).
- (4) Nell'interesse della sanità pubblica, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali svolti su ogni partita di arachidi e di prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. Tali relazioni si aggiungerebbero all'obbligo di notifica previsto dal sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
- (5) Su richiesta di alcuni Stati membri è necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione dei prodotti di cui alla decisione 2002/79/CE per quanto riguarda il Belgio, la Germania, la Francia, l'Austria, l'Irlanda e la Svezia.

- (6) La decisione 2002/79/CE dovrebbe quindi essere emendata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:

- a) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro organizzano il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina per accertare la presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali.

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. La relazione è presentata nel mese successivo a ogni trimestre (*).

(*) Aprile, luglio, ottobre, gennaio.»

- b) L'articolo 1, paragrafo 6, è modificato nel modo seguente:

Nel secondo periodo, le parole «per un massimo di 10 giorni lavorativi» sono sostituite dalle parole «per un massimo di 15 giorni lavorativi».

- c) È aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. In caso di divisione di una partita, ciascuna parte della partita divisione sono accompagnate da copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 autenticate dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la divisione.»

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La presente decisione sarà oggetto di un riesame alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti della Cina e sulla base dei risultati dei test svolti dagli Stati membri per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità di mantenere in vigore le condizioni speciali.»

3) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Belgio | Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |
| Danimarca | Tutti i porti e aeroporti danesi |
| Germania | HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord |
| Grecia | Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |
| Spagna | Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |
| Francia | Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion |
| Irlanda | Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport |
| Italia | Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Lussemburgo | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |
| Paesi Bassi | Tutti i porti e aeroporti e tutte le stazioni di confine |
| Austria | HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen-Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |
| Portogallo | Lisboa, Leixões |
| Finlandia | Tutti gli uffici doganali finlandesi |
| Svezia | Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda |
| Regno Unito | Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport» |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

[notificata con il numero C(2003) 2603]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/830/CE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/238/CE ⁽³⁾, subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran.

(2) La decisione 97/830/CE dispone che l'autorità competente assicura che ogni partita, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelevamento di campioni ed analisi sistematiche, relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale. L'espressione «prelevamento di campioni ed analisi sistematiche» che figura nella decisione 97/830/CE può essere soggetta a diverse interpretazioni, per cui è opportuno precisarne il significato.

(3) Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, dispone l'istituzione di un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

(4) Nell'interesse della salute pubblica gli Stati membri sono invitati ad inviare alla Commissione relazioni periodiche concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran. Si tratta di relazioni supplementari rispetto all'obbligo di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

(5) È importante assicurare che il campionamento e le analisi di partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità.

(6) Su richiesta di taluni Stati membri, è opportuno aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali i prodotti oggetto della decisione 97/830/CE possono essere importati nella Comunità. Per chiarezza, è opportuno sostituire l'elenco.

(7) Pertanto, la decisione 2002/80/CE deve essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/830/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 viene modificato come segue:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurano che ogni partita di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelevamento di campioni ed analisi relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale.

Essi presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione concernente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati su partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre ^(*).

^(*) Aprile, luglio, ottobre, gennaio.»

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vanno trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e ad analisi e si indica il risultato delle analisi.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

7. Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 accompagnano ciascuna parte di tale partita. Le copie devono essere certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente

«Articolo 3

La presente decisione sarà oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell'Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 2 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all'interno della Comunità e se è necessario continuare ad applicarle.»

3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di pistacchi e prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Belgio | Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |
| Danimarca | Tutti i porti e aeroporti danesi |
| Germania | HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord |
| Grecia | Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |
| Spagna | Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |
| Francia | Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion |
| Irlanda | Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport |
| Italia | Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Lussemburgo | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |
| Paesi Bassi | Tutti i porti e aeroporti e tutte le stazioni di confine |
| Austria | HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen-Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |
| Portogallo | Lisboa, Leixões |
| Finlandia | Tutti gli uffici doganali finlandesi |
| Svezia | Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda |
| Regno Unito | Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport» |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia

[notificata con il numero C(2003) 2604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 93/43/CEE, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

dopo avere consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/80/CE della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia ⁽²⁾, modificata dalla decisione 2002/679/CE ⁽³⁾, prevede che la decisione debba essere rivista entro il 31 dicembre 2002.
- (2) I risultati della campionatura casuale e dell'analisi di partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi originari o provenienti dalla Turchia dimostrano che occorre mantenere le condizioni speciali di cui alla decisione 2002/80/CE per fornire un livello sufficiente di tutela della sanità pubblica all'interno della Comunità.
- (3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾ prevede l'istituzione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
- (4) Nell'interesse della sanità pubblica, gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni periodiche contenenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originarie o provenienti dalla Turchia. Tali relazioni devono aggiungersi alla notifica cui gli Stati membri sono tenuti nell'ambito del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi.
- (5) Su richiesta di taluni Stati membri, è opportuno aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali i prodotti oggetto della decisione 2002/80/CE possono essere importati nella Comunità; per chiarezza, è opportuno sostituire l'elenco.

- (6) Pertanto, la decisione 2002/80/CE deve essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/80/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi ai sensi del codice NC 1106 30 90.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro svolgono campionamenti aleatori delle partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originarie o provenienti dalla Turchia per accertare i tenori di aflatoxina B1 e aflatoxina totale.

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originarie o provenienti dalla Turchia. La relazione è presentata nel mese successivo a ogni trimestre (*).

(*) Aprile, luglio, ottobre, gennaio.»;

c) il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

nel secondo periodo, le parole «per un massimo di 10 giorni lavorativi» sono sostituite dalle parole «per un massimo di 15 giorni lavorativi»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. In caso di divisione di una partita, ciascuna parte della partita divisione sono accompagnate da copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 autenticate dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la divisione.»

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione è tenuta sotto esame alla luce delle informazioni e garanzie fornite dalle competenti autorità turche e sulla base dei risultati delle prove effettuate dagli Stati membri per appurare se le condizioni speciali di cui all'articolo 1 tutelino in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Il riesame accerta anche se occorra mantenere le condizioni speciali.»

3) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali le partite di fichi, nocchie e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originarie o provenienti dalla Turchia possono essere importate nella Comunità

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Belgio | Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |
| Danimarca | Tutti i porti e aeroporti danesi |
| Germania | HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord |
| Grecia | Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |
| Spagna | Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |
| Francia | Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion |
| Irlanda | Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport |
| Italia | Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |

| Stato membro | Punto di entrata |
|--------------|--|
| Lussemburgo | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |
| Paesi Bassi | Tutti i porti e aeroporti e tutte le stazioni di confine |
| Austria | HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen-Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |
| Portogallo | Lisboa, Leixões |
| Finlandia | Tutti gli uffici doganali finlandesi |
| Svezia | Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda |
| Regno Unito | Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport» |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2003 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2003) 2629]

(2003/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2000/439/CE, la Commissione decide ogni anno, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, in merito all'ammissibilità delle spese previste dagli Stati membri e al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.

(2) La Commissione ha ricevuto programmi quinquennali da Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito nei quali sono indicati i dati che questi Stati membri intendono raccogliere tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca ⁽²⁾. Essi hanno inoltre presentato domande per una partecipazione finanziaria alla spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.

(3) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio ⁽³⁾, la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2003 e ha valutato l'ammissibilità delle spese per detti programmi. Una prima rata deve essere quindi versata agli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE sulla base di tale valutazione.

(4) Una seconda rata sarà versata nel 2004, a seguito della presentazione e dell'accettazione, da parte della Commissione, di una relazione finanziaria e di una relazione tecnica di attività in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2003 l'importo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e l'entità del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato I beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 50 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma minimo.

Articolo 3

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato II beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 35 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma esteso.

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

Articolo 4

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario fissato negli allegati I e II.
2. Una seconda rata sarà versata nel 2004, dopo il ricevimento e l'approvazione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato nel calcolare gli importi ammissibili a norma della presente decisione è il tasso in vigore nel maggio 2002.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in moneta nazionale provenienti dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria sono convertite in euro utilizzando il tasso in vigore nel mese nel quale queste dichiarazioni e domande sono pervenute alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/
BILAGA I

(EUR)

| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat | Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader | Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag |
|--|---|---|
| België/Belgique | 1 000 250 | 500 125 |
| Danmark | 3 568 416 | 1 784 208 |
| Deutschland | 3 090 024 | 1 545 012 |
| Ελλάς | 1 693 432 | 846 716 |
| España | 5 610 985 | 2 805 493 |
| France | 5 562 235 | 2 781 118 |
| Ireland | 2 650 895 | 1 325 448 |
| Italia | 4 242 090 | 2 121 045 |
| Nederland | 2 471 154 | 1 235 577 |
| Portugal | 3 204 843 | 1 602 422 |
| Suomi | 954 618 | 477 309 |
| Sverige | 1 962 020 | 981 010 |
| United Kingdom | 6 547 577 | 3 273 788 |
| Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt | 42 558 539 | 21 279 271 |

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/
BILAGA II

(EUR)

| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat | Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader | Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag |
|--|---|---|
| België/Belgique | 0 | 0 |
| Danmark | 12 468 | 4 364 |
| Deutschland | 0 | 0 |
| Ελλάς | 204 333 | 71 517 |
| España | 0 | 0 |
| France | 455 222 | 159 328 |
| Ireland | 0 | 0 |
| Italia | 980 560 | 343 196 |
| Nederland | 426 904 | 149 416 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suomi | 217 715 | 76 200 |
| Sverige | 98 538 | 34 488 |
| United Kingdom | 2 124 031 | 743 411 |
| Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt | 4 519 771 | 1 581 920 |

DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 15 luglio 2003

recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per la libera circolazione delle persone

(2003/554/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in appresso «l'accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato II all'accordo fa riferimento in particolare ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 574/72 ⁽²⁾, aggiornati dal regolamento (CE) n. 118/97 ⁽³⁾, nonché ai successivi regolamenti di modifica, compreso il regolamento (CE) n. 307/1999 ⁽⁴⁾.
- (3) I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono stati modificati più volte dopo la data della firma dell'accordo. Di conseguenza è ora necessario incorporare nell'accordo, in particolare nell'allegato, i relativi atti di modifica, vale a dire il regolamento (CE) n. 1399/1999 ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 1386/2001 ed il regolamento (CE) n. 410/2002.
- (4) Gli assegni per persone indifese introdotti dalla legislazione svizzera dovrebbero essere inseriti nel testo dell'allegato II bis al regolamento (CEE) n. 1408/71, come previsto dal protocollo relativo all'allegato II dell'accordo, giacché gli atti relativi a tali prestazioni sono stati modificati sancendo che tali prestazioni siano finanziate esclusivamente da parte delle autorità pubbliche.
- (5) È necessario chiarire meglio le condizioni e le conseguenze dell'opportunità di richiedere un'esenzione dall'iscrizione obbligatoria all'assicurazione malattia svizzera, segnatamente per quanto concerne i temi seguenti: termini di presentazione della richiesta di esenzione, conseguenze per i familiari residenti nello stesso Stato membro, suddivisione dei costi per le prestazioni

malattia in natura tra la Cassa infortuni svizzera e un'assicurazione malattia di uno Stato membro in caso di incidenti non lavorativi, diritto alle prestazioni malattia in natura durante un soggiorno in Svizzera.

- (6) In conseguenza della una modifica introdotta nel regime svizzero di assicurazione per l'invalidità, le attuali disposizioni dell'allegato II relative alla concessione di una pensione d'invalidità e al diritto a misure di riabilitazione dovrebbero essere modificate.
- (7) In seguito a modifiche introdotte a livello nazionale svizzero per quanto riguarda le competenze o le denominazioni, è necessario introdurre riferimenti ai ministeri e alle istituzioni interessate.
- (8) La natura complicata e tecnica del coordinamento dei regimi della sicurezza sociale impone un coordinamento efficace e coerente basato sull'applicazione di disposizioni comuni ed omogenee entro il territorio delle parti contraenti.
- (9) È interesse delle persone coperte dall'accordo eliminare, o perlomeno limitare nel tempo, qualsiasi effetto negativo dovuto all'applicazione di diverse norme di coordinamento da parte delle parti contraenti.
- (10) Le modifiche all'allegato II devono quindi acquistare validità a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, con eccezione dell'abolizione o della limitazione della possibilità di esenzione dall'assicurazione obbligatoria svizzera per le persone residenti in Portogallo e in Finlandia, che dovrebbe acquistare validità a partire dal 1° giugno 2003,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II al presente accordo è modificato come specificato nell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Comitato misto.

Essa si applica a partire dal 1° giugno 2002, con eccezione della modifica del punto 3, lettera b), dell'allegato II, all'accordo, che abolisce o limita la possibilità di esenzione dall'assicurazione obbligatoria svizzera per le persone residenti in Portogallo e in Finlandia, il quale entra in vigore il 1° giugno 2003.

A tale ultima data cessano parimenti gli effetti delle esenzioni dall'assicurazione obbligatoria svizzera eventualmente concesse a persone residenti in Portogallo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Matthias BRINKMANN

ALLEGATO

L'allegato II all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificato come segue:

- 1) sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71», dopo «399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio ...» è inserita la menzione seguente:

«399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»;

- 2) sotto l'intestazione «Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell'allegato II all'accordo è modificato come segue:

a) alla lettera h), concernente l'allegato II bis, dopo la lettera a), è aggiunta una nuova lettera a 1):

«a1) L'assegno per persone indifese (legge federale del 19 giugno 1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste dell'8 ottobre 1999).»;

b) alla lettera o), concernente l'allegato VI, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per "familiari" si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e — nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.

La domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato.»;

c) alla lettera o) dopo il punto 3, sono aggiunti i seguenti nuovi punti 3 bis e 3 ter:

«3 bis. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3 ter, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

- 3 ter. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del punto 3 ter beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento per qualsiasi condizione che richieda prestazioni durante un soggiorno in Svizzera»;
- d) il punto 8 è sostituito dal testo seguente:
- «8. Malgrado le disposizioni del titolo III del regolamento, ciascun lavoratore dipendente o autonomo che non sia assicurato secondo la legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità è considerato come assicurato da questa assicurazione per la durata di un anno a decorrere dall'interruzione del lavoro che precede l'invalidità, qualora egli abbia dovuto rinunciare alla sua attività lucrativa o a un'attività autonoma in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia e se l'invalidità è stata constatata in questo paese; egli deve pagare i contributi all'assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera. La presente disposizione non è applicabile se egli è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), e degli articoli da 14 a 14 septies o dell'articolo 17 del regolamento.»
- e) il punto 9 è sostituito dal testo seguente:
- «9. Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a un infortunio o malattia non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera assicurata da questa assicurazione per la concessione di misure di integrazione e durante il periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.»
- 3) sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72», dopo «399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio ...» è inserita la menzione seguente:
- «399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
- 301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
- 301 R 89: Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).
- 302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).»
- 4) sotto l'intestazione «Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento s'intendono adattate come in appresso», il punto 2 della sezione A dell'allegato II all'accordo è modificato come segue:
- a) alla lettera a) dell'allegato 1, il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
- b) alla lettera d) dell'allegato 4, il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Disoccupazione Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
- c) la lettera g) dell'allegato 7 è sostituita dalla seguente:
- «Svizzera
- UBS SA, Genève — Genf — Ginevra — Geneva»;

- d) alla lettera j) dell'allegato 10:
- aa) al punto 3 della versione inglese, cancellare le parole «Gemeindeverwaltung — Administration communale — Amministrazione comunale»;
 - bb) al punto 5 della versione inglese, aggiungere le parole «Gemeindeverwaltung — Administration communale — Amministrazione comunale» prima dell'espressione tra parentesi «the local authority at the place of residence»;
 - cc) al punto 6 sostituire la denominazione «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» con:

«Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
 - dd) al punto 7, lettera c), sostituire la denominazione «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» con:

«Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
- 5) la sezione B dell'allegato II è modificata come segue:
- a) al punto 4.23, «387 D XXX» è sostituito da «387 Y 1009 (01)»;
 - b) al punto 4.25, «388 D XXX» è sostituito da «388 Y 309 (01)»;
 - c) al punto 4.26, «388 D XXX» è sostituito da «388 Y 309 (3)»;
 - d) al punto 4.29, «389 D XXX» è sostituito da «389 Y 1115 (01)»;
 - e) al punto 4.30, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (01)»;
 - f) al punto 4.31, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (02)»;
 - g) al punto 4.32, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (03)»;
 - h) al punto 4.33, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 330 (01)»;
 - i) sopprimere i punti 4.16, 4.46 e 4.47;
 - j) al punto 4.38:
 - al punto 1, lettera a), sostituire i termini «Assicurazione-invalidità» con «Assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità»,
 - al punto 2 sostituire «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» con:

«Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
 - k) dopo il punto 4.55 sono aggiunti i seguenti punti:
 - «4.56. 399 D 370: Decisione n. 171, del 9 dicembre 1998, che modifica la decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione di prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 e alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 143 dell'8.6.1999, pag. 11).
 - 4.57. 399 D 371: Decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, relativa al modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 143 dell'8.6.1999, pag. 13).
 - 4.58. 300 D 129: (01) Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri per il rimborso tra le istituzioni in vista del passaggio all'euro (GU C 27 del 29.1.2000, pag. 1).
 - 4.59. 300 D 141: Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 30).

- 4.60. 300 D 142: Decisione n. 175, del 23 giugno 1999, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" dell'assicurazione malattia-maternità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, articoli 22, 22 bis e 22 ter, articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 26, articolo 28, paragrafo 1, articoli 28 bis, 29, 31, 34 bis e ter, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e concernente la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché agli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 102 dello stesso regolamento (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 32).
- 4.61. 300 D 582: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42).
- 4.62. 300 D 748: Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa agli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 65).
- 4.63. 300 D 749: Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, sull'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 71).
- 4.64. 302 D 154: Decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, da E 113 a E 118, da E 125 a E 127) (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1).
- 4.65. 301 D 70: Decisione n. 180, del 15 febbraio 2000, riguardante i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (da E 211 a E 212) (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33).
- 4.66. 301 D 891: Decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che svolgono un'attività all'esterno dello Stato competente (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73).
- 4.67. 301 D 655: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta di dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (GU L 230 del 28.8.2001, pag. 20).
- 4.68. 302 D 155: Decisione n. 183, del 27 giugno 2001, sull'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 39).»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1319/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186 del 25 luglio 2003)

A pagina 16, nell'allegato, colonna «Ammontare delle restituzioni»:

anziché:

| Codice del prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| «0402 91 11 9370 | L07 | EUR/100 kg | 8,165 |
| 0402 91 19 9370 | L07 | EUR/100 kg | 8,165 |
| 0402 91 31 9300 | L07 | EUR/100 kg | 9,67 |
| 0402 91 39 9300 | L07 | EUR/100 kg | 9,67 |
| 0402 99 11 9350 | L07 | EUR/kg | 0,2081 |
| 0402 99 19 9350 | L07 | EUR/kg | 0,2081 |
| 0402 99 31 9150 | L07 | EUR/kg | 0,2179 |
| 0402 99 39 9150 | L07 | EUR/kg | 0,2179 |
| 0404 90 83 9936 | L07 | EUR/kg | 0,2081» |

leggi:

| Codice del prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| «0402 91 11 9370 | L07 | EUR/100 kg | 6,804 |
| 0402 91 19 9370 | L07 | EUR/100 kg | 6,804 |
| 0402 91 31 9300 | L07 | EUR/100 kg | 8,058 |
| 0402 91 39 9300 | L07 | EUR/100 kg | 8,058 |
| 0402 99 11 9350 | L07 | EUR/kg | 0,1734 |
| 0402 99 19 9350 | L07 | EUR/kg | 0,1734 |
| 0402 99 31 9150 | L07 | EUR/kg | 0,1816 |
| 0402 99 39 9150 | L07 | EUR/kg | 0,1816 |
| 0404 90 83 9936 | L07 | EUR/kg | 0,1734» |